



PARERE MOTIVATO

N. 255 IN DATA 12 DICEMBRE 2023

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a VAS per la variante allo strumento urbanistico, tramite procedura SUAP, per la nuova costruzione di un edificio industriale nel Comune di Camisano Vicentino (VI). Ditta CEREAL DOCKS s.p.a.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio";
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *"per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento"*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;
- la Commissione VAS si è riunita in data 12 dicembre 2023 come da nota di convocazione in data 11 dicembre 2023 protocollo regionale n.657304;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune con note pec prot. n. 16.423 del 30/08/2023 acquisite al protocollo regionale ai nn. 463891, 463887, 463881, 463872 del 30/08/2023, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità a VAS per la variante allo strumento urbanistico, tramite procedura SUAP, per la nuova costruzione di un edificio industriale nel Comune di Camisano Vicentino (VI) - Ditta CEREAL DOCKS s.p.a.;

CONSIDERATO che con nota prot n.577943 del 28/10/2023 l'Unità Organizzativa VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, ha inviato richiesta di contributo ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Comune di Camisano Vicentino
- ARPAV
- Provincia di Vicenza
- Consorzio di Bonifica Brenta
- Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali
- Ulss n. 8 "Berica"



- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza
- Alto Vicentino Servizi – Viacqua
- Direzione Difesa del Suolo e della Costa - Servizio Geologico e Attività Estrattive

RILEVATO CHE sono pervenuti i seguenti contributi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Contributo dell'Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali acquisito al prot. reg. n. 591776 del 31/10/2023;
- Contributo di Ulss n.8 Berica acquisito al prot. Reg. n.622997 del 20/11/2023;
- Contributo di Ulss n.8 Berica acquisito al prot. Reg. n.628802 del 23/11/2023;
- Contributo di Viacqua acquisito al prot. Reg. n.634598 del 28/11/2023;
- Contributo Direzione Difesa del Suolo e della Costa al prot. Reg.635463 del 28.11.2023.

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della *“Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 244/2023”*, pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO che oggetto dell'istanza è la proposta di intervento mediante procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive (ai sensi dell'art. 4 legge Regionale n. 55/2012 *“Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale”*), in Comune di Camisano Vicentino (VI), per consentire la realizzazione di un fabbricato industriale destinato allo stoccaggio di derrate agricole.

L'area in esame è urbanisticamente classificata dal Piano degli Interventi come z.t.o. tipo “E” agricola e pertanto l'Amministrazione comunale ha inteso richiamare le disposizioni contenute all'art. 4 della Legge Regionale n. 55/2012 *“Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive”*, che contempla interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale, richiamato con quanto disposto dall'art.8 del D.P.R. 160/2010 ovvero la possibilità di richiedere la convocazione della Conferenza di Servizi in seduta pubblica per l'adozione di una variante allo strumento urbanistico generale.

Nell'area catastalmente identificata al Fg. 23 Mappali nn.70, 143, 71, 183 di complessivi mq 73.630 (ambito di intervento), viene individuato un lotto di edilizia produttiva di circa mq 58.800. In tale area Cereal Docks intende insediare un nuovo deposito per l'attività di stoccaggio dei semi oleosi, cereali e farine di superficie coperta pari a mq 29.410,56.

L'area ha attualmente destinazione agricola: nel P.I. vigente (Variante 1 *“Trasposizione cartografica del PRG vigente e dei contenuti strutturali del PAT su base DBG”* approvata con D.C.C. n. 38 del 08/07/2021) essa è classificata ZTO E2, zona agricola di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva (cfr. Figura 2.3); nel P.I. adottato (adozione della variante al PI n. 2 e riapprovazione dello schema di accordo di pianificazione, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 112004, ditta Arcobaleno s.r.l. di cui alla D.C.C. n. 56 del 07/10/2021) essa è classificata come zona E *“agricola”* di cui all'art. 69 delle NTO.

Nel P.A.T. l'area ricade nell'ATO del Sistema ambientale paesaggistico A2 (Vanzo Vecchio) ed è classificata: nella tavola delle invarianti quale ambito agricolo di maggiore integrità con presenza di filari e siepi del paesaggio agrario; nella tavola delle fragilità come idonea a condizione, in parte esondabile.



Per l'approvazione del progetto Cereal Docks intende quindi richiedere allo Sportello Unico per le Attività Produttive la convocazione della conferenza di servizi per la variante dello strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del DPR 160/2010 e dell'art. 4 della L.R. 55/2012.

Il progetto risulta, infatti, non conforme:

- all'art. 31 delle NT del vigente P.I. (Variante n. 1) del Comune di Camisano Vicentino, con riferimento agli interventi consentiti in ZTO E2;
- all'art. 69 delle NTO del P.I. adottato (Variante n. 2) del Comune di Camisano Vicentino, con riferimento agli interventi consentiti in ZTO E;
- alle prescrizioni di cui agli articoli 16 (invarianti di natura agricolo produttiva), 18 (paleoalvei), 21 (corsi d'acqua) e 23 (aree esondabili) delle NTA del PAT.

La variante allo strumento urbanistico oggetto del presente studio prevede l'estensione verso sud-est dell'area industriale-artigianale-commerciale (classificata dal vigente P.I. come ZTO D1B – vd. estratto della Variante n. 1 al P.I. riportato in Figura 2.3), in adiacenza al PUA D1b/107 già realizzato, attraversando da Via dell'Innovazione la roggia "Thiene", proseguendo verso est e terminando con una rotatoria per l'inversione di marcia.

In tale ambito la Ditta intende realizzare un nuovo edificio industriale, che sarà utilizzato come magazzino per lo stoccaggio delle materie prime lavorate e commercializzate da Cereal Docks S.p.A. (cereali, semi oleosi, farine).

Per quanto riguarda l'analisi della Variante rispetto al quadro programmatico sovracomunale, comunale e di settore (PGRA e PGA), non è possibile affermare che le modifiche proposte si pongono in coerenza o, in riferimento ai Piani di Settore, dato che il valutatore nel RAP si è limitato a riportare gli estratti planimetrici delle tavole di riferimento dei singoli piani senza fare alcuna analisi e/o considerazione.

Tuttavia gli esiti della verifica di assoggettabilità a VAS evidenziano che gli impatti attesi dell'attuazione della variante non sono significativi per quasi la totalità delle azioni.

L'analisi dello stato di fatto dell'ambiente è stata condotta, all'interno del RAP, secondo le classiche matrici: aria, clima, acqua, suolo e sottosuolo, biodiversità, paesaggio, patrimonio architettonico archeologico e culturale, inquinanti fisici (acustica, luminoso, radon, RIR), socioeconomia (popolazione, attività economiche, rifiuti, energia), demografia, attività commerciali-produttive e turismo, mobilità, rifiuti.

Tale approfondimento, alla scala di definizione dell'ambito di variante, non ha evidenziato particolari problematiche o emergenze. Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda alla consultazione del documento che viene reso disponibile alla Commissione per eventuali approfondimenti sugli specifici contenuti.

La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile approvata con D.C.R. n.80 del 20.07.2020, oltre ad essere un documento di programmazione regionale, costituisce riferimento per istituzioni, comunità territoriali, rappresentanze della società civile, imprese e cittadini al fine di creare una regione più inclusiva, attenta allo sviluppo economico compatibile con l'equilibrio sociale e ambientale.

La Strategia individua m. 6 macroaree strategiche, tenuto conto dei punti di forza e delle criticità emersi nel Rapporto di Posizionamento, dei processi interni (programmazione, valutazione della performance e politiche di bilancio), dei processi di partecipazione, dell'impatto della pandemia in atto.

Ad ogni macroarea sono associate linee di intervento in cui la Regione, in sinergia con gli altri soggetti pubblici e privati, sarà chiamata a intensificare il proprio intervento per migliorare la qualità delle politiche per la sostenibilità economica, sociale e ambientale. Le macroaree e le linee di intervento sono interrelate, così come lo sono i soggetti competenti o comunque interessati.

Si ritiene, inoltre, necessario un approfondimento della coerenza della variante qui in esame con la Strategia regionale sopra citata.



Si ritiene, inoltre, necessario un approfondimento della coerenza della variante qui in esame con la matrice di sostenibilità contenente i criteri per la verifica di assoggettabilità di all'allegato I del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle disposizioni dettate dalla L.R. n. 14/2017, nonché con le DGR n. 668/2018 e n.1911 del 17 dicembre 2019.

Quanto riportato al paragrafo 5 del RAP (pag.98 e segg.) denominato, *“Valutazione degli effetti – suolo e sottosuolo”* afferente l'intervento non appare sufficientemente approfondita, il valutatore si è limitato ad affermare che *“...La realizzazione del progetto comporta l'occupazione, con parziale impermeabilizzazione, di un terreno agricolo di proprietà della ditta Cereal Docks”*, senza tuttavia analizzare *“la perdita dei servizi ecosistemici”* e gli effetti che la realizzazione di questo intervento produce.

Relativamente alla tematica del *“consumo di suolo”*, come risulta dal RAP, non è stata oggetto di esaustivo approfondimento attraverso un'adeguata analisi del contesto ambientale facendo riferimento anche alle cartografie disponibili sul Geoportale Veneto, al fine di valutare le funzioni ambientali ed ecosistemiche potenzialmente sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo verrà eliminato e occupato da superfici impermeabili.

Si richiama quanto riportato all'articolo 1 della L.R. 6 giugno 2017, n. 14, che, *“Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio”*.

Si rammenta, inoltre, che nella elaborazione del RAP non è stato determinato l'aumento della superficie destinata all'edificazione rispetto alla strumentazione generale vigente per il Comune (PAT vigente per gli ambiti A.U.C.) in quanto, gli effetti indotti dal consumo di suolo dovuti all'edificazione che comporta l'impermeabilizzazione di superfici libere/agricole/verdi devono essere valutati confrontando la situazione attuale con lo scenario proposto dal progetto. Dovrà infatti essere determinato l'ammontare della superficie interessata da nuova impermeabilizzazione rispetto all'esistente così da quantificare la perdita di valore ambientale conseguente alla sottrazione di suolo e vegetazione soprattutto in ambiti ad uso agricolo/verde.

Va sottolineato che il consumo di suolo rappresenta uno dei maggiori impatti legati all'impermeabilizzazione delle superfici indipendentemente dalla loro localizzazione ed utilizzo attuale. Nel 2022 il consumo di suolo nel comune di Camisano Vicentino si è attestato a 479,9ha, mentre l'indice di suolo consumato, riferito alla superficie amministrativa è pari al 15,82%, percentuale superiore al dato medio regionale di 11,88%.

Occorre evidenziare che l'analisi del carattere cumulativo degli impatti non è stata presa in considerazione nel RAP, considerando che la previsione del nuovo insediamento produttivo si pone in adiacenza di una vasta area industriale, tenuto conto sia dell'incremento del traffico veicolare stimato nel RAP in 60 mezzi/giorno. Deve essere verificato il livello di servizio della viabilità principale (S.P.n.21) in riferimento al volume di traffico attratto/indotto generato dall'intervento proposto. Considerando sia il traffico generato dai mezzi pesanti sia quello degli addetti.

Infatti non sono stati considerati gli impatti generati direttamente e indirettamente da più azioni contenute nella proposta qui in esame sullo stesso aspetto ambientale. Nell'ambito dell'analisi del carattere cumulativo degli impatti (vd. Documenti tecnici ISPRA) si devono considerare gli impatti che possono derivare dalle azioni previste da altri piani, programmi o politiche che insistono sull'ambito di influenza territoriale del Piano.

Ai fini della stima dell'impatto complessivo deve essere considerato il carattere sinergico e/o antagonistico degli impatti stessi. Quanto più gli impatti sono cumulativi tanto più sono significativi.



Relativamente ai contributi pervenuti si segnala il parere dell'Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali acquisito al prot. reg. n. 591776 del 31/10/2023, viene richiesta una integrazione al RAP necessaria *"...al fine di verificare la coerenza con quanto previsto dall'art.14 delle Norme Tecniche di Attuazione del sopra citato Piano, è necessario acquisire la seguente documentazione:*

- 1. verifica della mancanza di soluzioni alternative;*
- 2. l'attestazione del non superamento del rischio specifico medio R2 utilizzando l'applicativo HEROLite, disponibile della piattaforma SIGMA all'indirizzo <https://sigma.distrettoalpiorientali.it>;*
- 3. la verifica della compatibilità idraulica condotta sulla base della scheda tecnica allegata alle N.T.A. (All. A punti 2.1 e 2.2);*
- 4. La documentazione in dettaglio (sotto forma di tavole in opportuna scala comprensive di piante, prospetti e sezioni) attestante che l'intervento risulti collocato a una quota di sicurezza idraulica pari ad almeno 0,5 metri sopra il piano campagna".*

Ulteriore elemento di criticità viene evidenziato dal Contributo Direzione Difesa del Suolo e della Costa al prot. Reg.635463 del 28.11.2023, laddove viene segnalato che *"...riguardo agli aspetti inerenti le problematiche di tipo idrogeologico, si deve fare riferimento al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) adottato con Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali n.3 del 21 dicembre 2021 pubblicata in G.U. n. 29 del 4 febbraio 2022 ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/12/2022 (G.U. n. 31 del 07 febbraio 2023).*

Nel R.A.P. l'argomento è trattato nel paragrafo 2.3.4 (pag. 45) dove, tuttavia, non viene evidenziato che l'area interessata ricade in una zona classificata a pericolosità idraulica moderata (P1) e a rischio idraulico moderato (R1), come rappresentato nelle figure di seguito riportate.

L'attuazione dell'intervento è dunque subordinato a quanto stabilito, in questo caso, dall'art. 14 – Aree classificate a pericolosità moderata (P1) delle Norme Tecniche di Attuazione del PGRA, di cui all'Allegato V del Piano, normativa sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici che sono, ove non conformi, modificati di diritto.

In particolare, sarà necessario accertare l'eventuale superamento del rischio specifico medio R2 (attraverso l'applicazione dell'apposito software messo a disposizione dall'Autorità di bacino distrettuale), nel qual caso la Ditta Proponente dovrà procedere, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 14, con la verifica di compatibilità idraulica, condotta sulla base delle indicazioni contenute nella scheda tecnica allegata alle Norme medesime."

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VIncA, Capitale Naturale e NUVV in data 12 dicembre 2023, dalla quale emerge che l'istanza relativa alla "variante allo strumento urbanistico, tramite procedura SUAP, per la nuova costruzione di un edificio industriale nel Comune di Camisano Vicentino (VI). Ditta CEREAL DOCKS s.p.a.", sulla base delle considerazioni svolte alla scala di analisi della variante, in considerazione di quanto sopra e del fatto che le attuali informazioni, valutazioni e considerazioni ambientali svolte nel RAP non consentono alla competente Autorità Ambientale l'espressione di un parere motivato nel rispetto di quanto previsto dall'art.12, comma "3-bis" del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con riferimento ai contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, pervenuti ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo e quindi allo stato, nell'impossibilità di poter escludere con ragionevole certezza la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici ambientali, paesaggistiche e antropiche, si propone alla Commissione regionale per la VAS di assoggettare l'istanza relativa alla *"Verifica di Assoggettabilità a VAS per la "Variante allo strumento urbanistico, tramite procedura SUAP, per la nuova costruzione di un edificio industriale nel Comune di Camisano Vicentino (VI)", alla procedura di cui all'Art. 13 - Redazione del rapporto ambientale"* del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.



ATTESO che il rispetto delle condizioni ambientali contenute nel presente parere motivato va garantito dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione dello strumento di pianificazione e che sull'ottemperanza delle medesime deve essere dato conto all'Autorità regionale competente per la VAS attraverso la redazione di una *"Relazione di sintesi"*;

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la *"Variante allo strumento urbanistico, tramite procedura SUAP, per la nuova costruzione di un edificio industriale nel Comune di Camisano Vicentino (VI)"*, in considerazione di quanto evidenziato nelle considerazioni sopra riportate, nonché di quanto emerso nei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale consultati, che non consentono, allo stato attuale, alla competente Autorità Ambientale l'espressione di un parere motivato di non assoggettamento del Piano nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma "3-bis" del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

In fase di redazione del Rapporto Ambientale, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, artt. 13 e seguenti e allegato VI della Parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dovranno essere puntualmente chiarite le criticità di cui alle *"Considerazioni"* sopra evidenziate, nonché adeguatamente sviluppati i seguenti contenuti:

1. dovrà essere svolta una puntuale illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali della istanza qui in esame, oltre ad una dettagliata valutazione dei possibili impatti sull'ambiente derivante dall'attuazione delle azioni della variante al Piano sulle matrici ambientali, paesaggistiche e antropiche considerate. La modalità di valutazione degli impatti deve essere redatta in maniera univoca e inequivocabile, inoltre devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
2. dovrà essere prodotta una descrizione puntuale di dettaglio della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile approvata con D.C.R. n.80 del 20.07.2020, per un necessario approfondimento della coerenza del progetto qui in esame con la Strategia regionale sopra citata;
3. dovrà essere adeguatamente articolata la verifica della coerenza con la strumentazione di pianificazione sovraordinata e di settore, con particolare attenzione ad eventuali situazioni di conflittualità con le previsioni di variante al Piano. La verifica di coerenza deve concludersi con una puntuale, chiara ed inequivocabile dichiarazione sulla coerenza delle previsioni di variante al Piano con la strumentazione territoriale e di settore vigente sull'ambito considerato;
4. dovranno essere necessariamente valutate le prescrizioni/raccomandazioni poste dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati, sviluppando e chiarendo



quanto puntualmente evidenziato dalle medesime Autorità, in particolare si richiamano le prescrizioni impartite dal Contributo dell'Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali acquisito al prot. reg. n. 591776 del 31/10/2023;

5. nella elaborazione del RAP dovrà essere determinato l'aumento della superficie destinata all'edificazione rispetto alla strumentazione generale vigente per il Comune (PAT vigente per gli ambiti A.U.C.) in quanto, gli effetti indotti dal consumo di suolo dovuti all'edificazione che comporta l'impermeabilizzazione di superfici libere/agricole/verdi devono essere valutati confrontando la situazione attuale con lo scenario proposto dal progetto. Dovrà infatti essere determinato l'ammontare della superficie interessata da nuova impermeabilizzazione rispetto all'esistente così da quantificare la perdita di valore ambientale conseguente alla sottrazione di suolo e vegetazione soprattutto in ambiti ad uso agricolo/verde;
6. Il Rapporto Ambientale dovrà contenere le informazioni di cui all'allegato VI – Parte Seconda – del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ed essere redatto secondo le indicazioni contenute nell'art. 13 del medesimo decreto.

Si raccomanda l'attivazione, presso la scrivente Autorità competente in materia ambientale di una fase di scoping finalizzata alla corretta individuazione, caratterizzazione e analisi delle emergenze e caratteristiche ambientali e territoriali proprie degli ambiti territoriali interessati dalle azioni e quindi dagli effetti generati e/o indotti dalla Variante in oggetto e ciò con la finalità di garantire, nella maniera più puntuale ed articolata possibile, il rispetto di quanto indicato e richiesto nel presente parere motivato e di coordinare adeguatamente le successive fasi nel rispetto di quanto previsto dagli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'allegato A della DGR n. 545 del 09 maggio 2022.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna

